



Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pistoia
c.a. Arch. Paolo Caggiano
oappc.pistoia@archiworldpec.it

p.c. Al Comune di Pistoia
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio

Oggetto: Domanda di autorizzazione per interventi di cui alla Norma 13 del D.P.C.M. 05/11/1999.
Riscontro alla richiesta di chiarimenti del 20/05/2020 prot. n. 1315.

Con nota acquisita al protocollo con n. 179267 del 21/05/2020, codesto Ordine chiedeva che fosse chiarito l'ambito di applicazione della norma in oggetto con particolare riferimento ai procedimenti del Comune di Pistoia.

A tal proposito, si richiama la nota prot. n. 431973 del 14/09/2018, trasmessa da questo settore a tutti i comuni di riferimento e, per utilità, allegata alla presente.

Con successiva nota prot. n.75812 del 25/02/2020 questo settore chiariva al Comune di Pistoia che, interventi edilizi quali, ad esempio, costruzione o ampliamento di immobili, sistemazioni di resedi, realizzazione di piscine, di viabilità ecc., non rientrano nelle fattispecie dei casi assoggettati ad autorizzazione dalla norma; l'autorizzazione è infatti dovuta solo in presenza di "*sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti*" quando tali trasformazioni siano in grado di incidere sul buon regime delle acque, anche al fine di "*salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico-ambientale*".

L'ambito nel quale la norma potrebbe trovare eventuale applicazione, quale procedimento residuale, sono le trasformazioni rilevanti in ambito agricolo che comportino "*sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti*", ossia quando le trasformazioni di quota del terreno agricolo superino quelle ordinarie legate alle normali lavorazioni agricole e vi sia un riassetto complessivo della rete scolante dei fossi su ambiti territoriali di intervento con superficie di diversi ettari.

Si rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Ing. Marco Masi



Ai responsabili Edilizia, SUAP, SUE

Ai responsabili Urbanistica

Ai responsabili Lavori Pubblici

dei comuni di competenza:

Pistoia, Montale, Agliana, Quarrata, Serravalle P.se,
Larciano, Lamporecchio, Marliana, Montecatini T., Pieve
a Nievole, Monsummano T., Ponte Buggianese, Chiesina
Uzzanese, Pescia, Uzzano, Massa e Cozzile, Buggiano,
Villa Basilica, Prato, Carmignano, Poggio a Caiano,
Montemurlo, Vernio, Vaiano, Cantagallo, Calenzano,
Signa, Campi Bisenzio.

p.c. Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo

Oggetto: Norma 13 del Piano di bacino del Fiume Arno stralcio riduzione rischio idraulico (d.p.c.m. 05/11/99) - Comunicazioni.

La Norma 13 “Salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore” del Piano di bacino stralcio riduzione rischio idraulico, approvato con d.p.c.m. 05/11/99, demanda funzioni autorizzative all’autorità idraulica competente, attività esercitata dalle province nel periodo 2001 – 2015 e dalla regione a partire dal 2016, per effetto del trasferimento delle competenze in materia di difesa del suolo (l.r. 22/2015).

Tale norma ha trovato applicazione molto diversa nei vari territori provinciali, sia per contenuti istruttori, che per quantità di istanze presentate; in particolare, nel territorio pistoiese la richiesta di autorizzazione ai sensi della Norma 13 è stata sistematica nella maggior parte dei procedimenti edilizi, generando diverse centinaia di richieste di autorizzazione, nell’ambito delle quali venivano affrontati principalmente gli aspetti relativi alla mitigazione degli effetti della impermeabilizzazione, mentre negli altri territori provinciali di riferimento, successivamente al trasferimento delle competenze, si è osservata l’assenza di richieste. In tale contesto, questo Ufficio, al fine di garantire la continuità nell’azione amministrativa nelle more della approvazione della normativa regionale di settore, a partire da gennaio 2016 ha rilasciato le “autorizzazioni” sulla base dei contenuti istruttori adottati dalla Provincia di Pistoia, non essendo peraltro mai stato definito un iter specifico.

I provvedimenti normativi e regolamentari recentemente approvati dalla Regione Toscana (l.r. 80/2015, l.r. 41/2018, d.p.g.r. 60/R/16, d.p.g.r. 42/R/18) definiscono le procedure relative alla difesa del suolo, pertanto si rende necessario reinquadrare l’applicazione della Norma 13 nell’ambito di tale contesto normativo anche al fine di omogenizzare il comportamento di questo Ufficio nel territorio di competenza e nei riguardi degli altri uffici regionali.

Dall’analisi della Norma 13, si evince quanto segue:

1. il primo capoverso rimanda alla definizione del reticolo di canali e fossi al fine di garantire la loro salvaguardia; con l’approvazione del reticolo idrografico ai sensi della l.r. 79/2012, consultabile su webgis sul sito del Lamma, la Regione ha adempiuto a tale disposto, sottoponendo alle tutele del r.d. 523/1904 e della l.r. 21/2012 (l.r. 41/2018) i corsi d’acqua ricompresi;
2. il secondo capoverso riguarda gli aspetti autorizzativi demandati esplicitamente all’autorità idraulica competente, il cui testo recita come segue:



Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico-ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

L'autorizzazione è dunque dovuta solo in presenza di "sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti" quando tali trasformazioni siano in grado di incidere sul buon regime delle acque, anche al fine di "salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico-ambientale";

3. il terzo capoverso stabilisce il divieto della copertura dei corsi d'acqua, disposizione contenuta anche all'art. 115 del d.lgs 152/06, all'art. 1 della l.r. 21/2012 e all'art. 4 della l.r. 41/2018.
4. il quarto capoverso stabilisce che è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo negli impianti specializzati di vivaio; tale materia è oggetto di specifica disciplina di settore.

Occorre dunque evidenziare che la valutazione della riduzione degli effetti negativi legati all'impermeabilizzazione nell'ambito delle trasformazioni del territorio, che ha costituito l'elemento istruttorio principale nell'applicazione della Norma 13 nel territorio pistoiese, non trova espressa trattazione nel testo della Norma; tale argomento è trattato invece all'interno delle varie norme regolamentari regionali (es. d.p.g.r. 39/R/2018, d.p.g.r. 63/R/2016, d.p.g.r. 2/R/2007 ecc.) e nella disciplina di governo del territorio (P.I.T., P.T.C., P.S., P.O.), la cui applicazione è demandata ai soggetti individuati per il rilascio dei titoli abilitativi.

L'Autorità idraulica, nell'ambito dei procedimenti ad essa affidati, ha la facoltà di imporre limitazioni al conferimento di acque meteoriche nel reticolo idrografico al fine di garantire il buon regime delle acque di cui agli artt.2 e 93 del r.d. 523/1904. Spetta invece al soggetto competente, l'autorizzazione per l'immissione delle acque meteoriche in fognatura.

Per quanto sin qui esposto, nello spirito della l.r. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", occorre rilevare che le salvaguardie espresse dalla Norma 13, sono già organiche nella normativa di settore vigente e nei relativi procedimenti autorizzativi (es. regolamenti regionali, disciplina del governo del territorio), e pertanto si ritiene che gli elementi istruttori di tale autorizzazione siano ricompresi, in via ordinaria, negli atti di questo Ufficio relativi ai controlli sui piani attuativi ai sensi dell'art. 104 della l.r. 65/2014, agli atti autorizzativi ai sensi dell'art. 2 della l.r. 80/2015, ai pareri rilasciati nell'ambito delle procedure di cui alla l.r. 10/2010, agli atti autorizzativi di cui alla l.r. 64/2009.

L'attivazione del procedimento autorizzativo ai sensi della Norma 13 (nella accezione indicata al precedente punto 2.), risulta quindi residuale nel panorama dei procedimenti di competenza di questo Ufficio e ristretto ai casi non inquadrabili nei procedimenti sopra menzionati.

A seguito della presente nota, saranno istruite le sole istanze, presentate dai comuni nell'ambito di un procedimento autorizzativo, motivate sia in relazione alla rispondenza della salvaguardia contenuta nella norma con la trasformazione oggetto di autorizzazione, sia in relazione alla residualità dell'iter procedurale. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla l.r. 40/2009.

Le istanze di autorizzazione Norma 13 trasmesse a questo Ufficio da soggetti diversi dal comune, successivamente alla presente nota, saranno dichiarate inammissibili; le istanze trasmesse a questo Ufficio da soggetti diversi dal comune, prima della presente nota e non ancora evase, saranno archivate.

Si resta a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti: Geol. Andrea Salvadori (tel. 0573 992826 andrea.salvadori@regione.toscana.it), Geom. Paolo Guiducci (tel. 055 4385941 paolo.guiducci@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Marco Masi